



COMUNE DI ZOLLINO

Provincia di Lecce

Viale della Repubblica, n. 8 – Tel. 0836/600003



P.E.C.: vigili.comune.zollino@pec.rupar.puglia.it

E-mail: vigili@comunezollino.le.it



POLIZIA LOCALE

NUMERO ORDINANZA

42/2023

DATA

9 AGOSTO 2023

O
G
G
E
T
T
O

Limitazioni e divieti temporanei per il commercio su aree pubbliche in occasione del Festival Itinerante "Notte della Taranta" del 16 agosto 2023.

IL SINDACO

--Visto il programma predisposto dalla Fondazione "Notte della Taranta", in qualità di soggetto organizzatore del Festival Itinerante, la cui tappa nel Comune di Zollino è prevista per il giorno di **mercoledì 16 agosto 2023** e si svolgerà nei pressi del parco-villa comunale sito in via Montello;

--Visto il Protocollo Organizzativo del Festival Itinerante, acquisito da questo Ente con nota prot. n. 0004438 del 27.07.2023

--Ritenuto opportuno, stabilire delle limitazioni e dei divieti temporanei per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sulle aree interessate dalla manifestazione programmata, al fine di evitare la dispersione delle risorse e favorire la buona riuscita della suddetta manifestazione;

--Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr.267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

per i motivi in premessa specificati:

- 1)- Sul piazzale antistante il parco-villa comunale sito in via Montello, nonché sulla stessa via Montello, nel tratto di strada compreso tra via F. De Andrè e via G. Chiriatti, e su via F. De Andrè, è vietata la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dalle ore 17:00 di mercoledì 16 agosto alle ore 02:00 di giovedì 17 agosto 2023, fatta salva quella esercitata dal bar in sede fissa esistente all'interno del parco-villa;
- 2)- L'orario di attività di commercio sulle aree pubbliche, per il giorno di mercoledì 16 agosto 2023, viene fissato dalle ore 16:30 alle ore 02:00 del giorno successivo. Decorso un'ora dall'orario di inizio stabilito si procederà all'assegnazione dei posteggi rimasti liberi;
- 3)- L'area complessivamente destinata a posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è, di norma, individuata lungo un solo lato delle strade interessate, per una profondità massima di mt. 3,50 (tre virgola cinquanta) dal rispettivo confine stradale. In ogni caso dovrà essere garantita una corsia libera sulla carreggiata di almeno mt. 3,50 (tre virgola cinque-zero). E' vietato a chiunque occupare spazi, con attrezzature varie per l'esercizio dell'attività di commercio, sulle corsie libere, di cui al periodo precedente. Tali occupazioni saranno considerate occupazioni abusive e i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dal vigente codice della strada;

- 4)- Il dipendente Ufficio di Polizia Locale è incaricato dell'esecuzione e, come ogni altro Organo di Polizia, di far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale



IL SINDACO
(Dr. Edoardo CALO')